

**CONCORSO IN DIFFAMAZIONE DEL DIRETTORE  
E ARTICOLO FIRMATO CON PSEUDONIMO:  
LA CASSAZIONE INSISTE SULLA RESPONSABILITÀ “DI POSIZIONE”**

Nota a [Cass., Sez. V, sent. 28 settembre 2017 \(dep. 20 novembre 2017\),  
n. 52743, Pres. Fumo, Est. Scotti](#)

di Elisabetta Pietrocarlo

**Abstract.** *Il tema della responsabilità del direttore per i reati a mezzo stampa si caratterizza da sempre per la sua tendenza a riproporre i meccanismi di imputazione tipici della responsabilità oggettiva. In particolare, nei casi di pubblicazione di un articolo diffamatorio firmato con pseudonimo, la giurisprudenza dominante ravvisa un'ipotesi di concorso del direttore nel delitto di diffamazione, escludendo in via di principio che costui possa rispondere, se del caso, del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. Peraltro, in tale contesto, i giudici eludono puntualmente l'accertamento del dolo mediante il ricorso a logiche presuntive. Il contributo, dopo aver analizzato in chiave critica la menzionata prassi giurisprudenziale, evidenzia come, di fatto, anche nella fattispecie colposa si annidino forme di responsabilità 'di posizione'. In un'ottica de jure condendo si propone quindi di intervenire sull'attuale disciplina normativa, seguendo la scia di precedenti infruttuose riforme, e di riflettere sulla possibile trasposizione dell'obbligo di controllo del direttore sull'impresa giornalistica che, ai sensi del d. lgs. 231/2001, sarà chiamata ad assolverlo mediante la predisposizione di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati di stampa.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 3. L'iter motivazionale: la responsabilità del direttore a titolo di concorso ex art. 110 c.p. – 3.1. In particolare: l'accertamento del dolo. – 4. L'alternativa della responsabilità colposa ex art. 57 c.p. – 5. Osservazioni conclusive e spunti de jure condendo.

### **1. Premessa.**

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione aderisce in modo netto all'orientamento secondo cui, in caso di articolo firmato mediante pseudonimo, il direttore responsabile del periodico risponde di concorso in diffamazione – ex artt. 110 e 595, terzo comma, c.p. – e non del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p.

In particolare, anche a voler escludere che l'identità celata dal *nom de plume* sia quella del direttore del giornale, ovvero sia che lo stesso sia quantomeno coautore dello scritto, i Giudici riaffermano il principio di diritto in base al quale l'articolo diffamatorio il cui autore rimane ignoto «*in assenza di diverse allegazioni, deve considerarsi di produzione redazionale ed è quindi riferibile al direttore della redazione, nella specie coincidente con il direttore responsabile del mensile ... per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto*».

Nella parte finale della motivazione, la Cassazione ribadisce inoltre la sua granitica giurisprudenza in punto di verità putativa, escludendo la sussistenza degli estremi dell'erronea supposizione della causa di giustificazione, *sub specie* del diritto di cronaca, in considerazione dalla mancata allegazione ad opera del giornalista e/o del direttore della cura posta nel controllo delle fonti<sup>1</sup>.

Soffermeremo qui la nostra attenzione sul primo profilo che, come è evidente, pone delicati problemi dal punto di vista del rispetto dei criteri di imputazione della responsabilità: affiora difatti con chiarezza la tendenza a ricostruire un dolo 'scarnificato'<sup>2</sup> di concorso in capo al direttore, e ciò anche a fronte dell'esistenza di una fattispecie colposa di omesso controllo *ex art. 57 c.p.*, introdotta peraltro a sua volta per scongiurare, come noto, forme di responsabilizzazione in via oggettiva<sup>3</sup>; ipotesi in questo caso, come diremo subito, non applicabile.

## 2. Il caso.

La vicenda trae origine dalla pubblicazione, su un periodico telematico, di un articolo offensivo della reputazione di un consigliere della Corte dei Conti di Palermo, dal titolo "*Banca Dati Regione, 5 mln Euro in fumo*", nel contesto del quale, con riferimento a una sentenza di cui il giudice era stato relatore ed estensore, venivano stigmatizzate condotte negligenti, omissive e prive del requisito tipico di imparzialità, impiegandosi «*affermazioni allusive e asserzioni non riscontrate negli atti*».

---

<sup>1</sup> Orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, *Ansaloni*, in *C.E.D. Cass.*, n. 166252. Da ultimo, Cass. pen., sez. V, 17/10/2017, n. 51619, in *C.E.D. Cass.*, n. 271628 in cui si ribadisce che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. In dottrina: GULLO, *Delitti contro l'onore*, in AA. VV., *Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto penale diretto da Palazzo e Paliero: Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Viganò e Piergallini, Torino, 2015, 179 ss.; SOMMARUGA, *Art. 595 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini e Gatta, t. 3, IV ed., Milano, 2015, 65 ss.

Nel caso di specie, l'operatività dell'esimente putativa è *a fortiori* esclusa in quanto, secondo la giurisprudenza, l'anonimato non consente di verificare la necessaria correlazione tra l'esercizio di un diritto e il soggetto che di quel diritto è titolare (Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2013, n. 23042).

<sup>2</sup> Per una ricostruzione del concetto di dolo e del relativo accertamento, v. DEMURO, *Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Milano, 2007; *Id.*, *Il dolo. II. L'accertamento*, Milano, 2010.

<sup>3</sup> PANEBIANCO, *I reati commessi col mezzo della stampa*, in AA. VV., *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, Estratto dal I volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto penale diretto da Palazzo e Paliero*, a cura di De Vero, Torino, 2010, 425 ss.

In particolare, dalla lettura della pronuncia della Corte di Cassazione, emerge che lo scritto in questione attaccava pesantemente il magistrato, accusandolo di faziosa partigianeria e di grave scorrettezza professionale nell'esercizio delle sue funzioni, per aver volutamente "censurato" il nominativo del figlio di un Presidente di sezione della stessa Corte dei Conti dall'elenco dei soggetti coinvolti nell'attività della Banca Dati interessata dalla vicenda; e ciò citando, peraltro, fonti informative (documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza e relazione del Pubblico Ministero), dalle quali – si affermava – essere state tratte le circostanze esposte nell'articolo, che in realtà erano risultate prive di fondamento.

Conclusosi il giudizio di primo grado con una sentenza di condanna per diffamazione nei confronti del direttore della testata giornalistica – in concorso con l'autore, rimasto tuttavia ignoto – veniva proposto dalla difesa ricorso *per saltum*, denunciando, prima fra tutti, la violazione di legge penale in relazione agli artt. 110 e 595 c.p., nonché avuto riguardo all'art. 27, primo comma, Cost. sul rilievo dell'erronea affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Ad avviso del ricorrente, non era riscontrabile alcun elemento da cui si potesse evincere il consenso o la meditata adesione del presunto reo al contenuto della pubblicazione; inoltre, non era stata neppure specificata la natura morale o materiale del contestato contributo concorsuale.

Così facendo – si sottolinea – il Tribunale di Palermo, «*pur ritenendo inapplicabile al direttore di periodico on line la responsabilità colposa per omesso controllo ex art. 57 c.p., sarebbe andato addirittura oltre la severa responsabilità sancita da tale norma, finendo con l'attribuire ... una vera e propria responsabilità oggettiva in relazione al reato contestato*».

Esaminiamo dunque il percorso argomentativo seguito dalla Corte a fronte di siffatte censure.

### **3. L'iter motivazionale: la responsabilità del direttore a titolo di concorso ex art. 110 c.p.**

Il primo punto da cui prendere le mosse riguarda la riaffermazione ad opera dei Giudici di legittimità dell'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. alle testate telematiche<sup>4</sup>. Anzi,

---

<sup>4</sup> Per la prima volta in tal senso v. Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in questa *Rivista*, 17 novembre 2010, con nota di TURCHETTI, [L'art 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online](#); v. altresì SALVADORI, *La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, a giornali telematici*, in *Cass. pen.*, 2011, 2982. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1611, con nota di PETRINI, *Il direttore della testata giornalistica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi*; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, in *C.E.D. Cass.*, n. 259888. In argomento v. altresì ZENOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inform.*, 1998, 16 ss.; SEMINARA, voce *Internet (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali VII, Milano, 2014, p. 584 ss.; PACILEO – PETRINI, *Reati contro la persona*, Tomo II. *Contro l'onore e la reputazione*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Grosso – Padovani – Pagliaro, Milano, 2016, 94.

La giurisprudenza di merito, al contrario, ha ripetutamente optato per l'interpretazione estensiva: per un'attenta ricognizione in tal senso v. TURCHETTI, *L'art 57 c.p.*, cit., 2; in chiave fortemente critica v.

su questo fronte, la Corte sembra chiudere la strada anche a una futura regolamentazione della disciplina nel senso dell'estensione ai giornali *on line* dell'art. 57 c.p. sulla falsariga della stampa: la Cassazione non si limita infatti a ribadire che la nozione di stampa non consente di dare ingresso al suo interno ai giornali *on line*, ma mette in risalto l'inesigibilità di un controllo del direttore di una testata telematica sui contenuti immessi in rete.

Nel caso di specie dunque, in assenza della prova di un concorso del direttore nella realizzazione della condotta diffamatoria, non avrebbe potuto farsi ricorso neppure alla previsione dell'art. 57 c.p., così ripiegando sulla punibilità a titolo di omesso controllo colposo.

Il secondo punto da prendere in considerazione riguarda l'indirizzo applicativo seguito nei casi di articolo diffamatorio a firma anonima o con pseudonimo<sup>5</sup>. Qui la Suprema Corte è decisamente orientata a far risalire la responsabilità in capo al direttore sulla base del seguente ragionamento. La pubblicazione di una tale tipologia di articolo fa sì che esso debba considerarsi, salvo prova contraria, di provenienza redazionale: ricostruzione che segue a ben vedere le cadenze tipiche della responsabilità oggettiva.

Questo in sintesi l'*iter* seguito: il direttore è il *dominus* del periodico, titolare di un potere pressoché assoluto su quanto viene diffuso; pertanto, qualora sia pubblicato un articolo offensivo dell'altrui reputazione senza l'indicazione della persona che si assume professionalmente la responsabilità delle notizie in esso contenute, egli risponderà di concorso in diffamazione, in ragione della sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto.

Al contempo, si apre nella sentenza uno squarcio verso un meccanismo di imputazione ispirato, almeno sulla carta, a logiche maggiormente in linea con i criteri di ascrizione della responsabilità colpevole: i giudici aggiungono infatti che non viene in rilievo la responsabilità per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. quando, come nel caso di specie, da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo

---

SALVADORI, *La normativa penale della stampa*, cit., 2987-2989.

Si veda un recente intervento delle Sezioni Unite che, mediante un'interpretazione evolutiva del termine "stampa", ha esteso il divieto di sequestro preventivo alle testate giornalistiche telematiche registrate: Cass. pen., Sez. Unite, 17 luglio 2015, n. 31022, in questa *Rivista*, 9 marzo 2016, con nota di MELZI D'ERIL, [Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate](#). In conseguenza di ciò, è stato paventato il rischio di applicazione analogica *in malam partem* della responsabilità per omesso controllo ex art. 57 c.p. alla stampa *on line*, v. Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4873, in questa *Rivista*, 20 aprile 2017, con nota di BIRRITTERI, [Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa](#) (fasc. 4/2017, 286 ss.). Per una panoramica in argomento v. PETRINI, *Diffamazione on line: offesa recata con "altro mezzo di pubblicità" o col mezzo della stampa?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 11, 1485 ss.

<sup>5</sup> V. Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2001, n. 16988, in *Cass. pen.*, 2002, 2345, con nota di LE PERA, *Articolo non firmato e responsabilità del direttore: un pericoloso ritorno alla responsabilità senza colpa*: qui in termini assai incisivi viene statuito inequivocabilmente che: «nel caso di articolo sottoscritto il direttore è chiamato a rispondere solo del 'reato proprio' previsto dall'art. 57 c.p., mentre il direttore che consente la pubblicazione di un articolo anonimo, ne assume in prima persona la responsabilità. Non si tratta, al riguardo, di una 'responsabilità oggettiva', bensì di una consapevole condotta volta a diffondere uno scritto diffamatorio». Con particolare riferimento all'ipotesi di pseudonimo, v. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, *Sallusti*, in *C.E.D. Cass.*, n. 253752, che è espressamente richiamata dalla sentenza qui annotata.

(come la forma, l'evidenza, la collocazione tipografica, i titoli, le illustrazioni e la correlazione dello scritto con il contesto culturale che impegna e caratterizza l'edizione su cui compare l'articolo) possano dedursi il meditato consenso e la consapevole adesione al contenuto dell'articolo, indici sintomatici di un'inequivocabile scelta redazionale.

Si tratta però di un'apertura a ben vedere illusoria atteso che la Cassazione sembra nuovamente tradire la sua adesione invece a logiche presuntive laddove sottolinea come la ragione che spinge a preferire l'affermazione della responsabilità dell'imputato ai sensi degli artt. 110 e 595 c.p. – a scapito della configurazione di una *culpa in vigilando* – sia rappresentata dalla razionale esigenza di non dar luogo a una sorta di "zona franca" e a una *interpretatio abrogans* della norma incriminatrice del reato di diffamazione, allorché questo sia commesso mediante l'uso di pseudonimo. Considerazioni che però potrebbero tutt'al più valere in chiave di politica criminale, ma che nulla dovrebbero avere a che fare con una lettura dell'assetto di disciplina esistente.

Vediamo allora come la Corte si preoccupa di provare l'esistenza di una vera e propria responsabilità concorsuale del direttore nella diffamazione, nelle forme del concorso materiale nella pubblicazione dell'articolo avvenuta in forma anonima, per una precisa scelta redazionale avallata consapevolmente dal direttore.

### 3.1. In particolare: l'accertamento del dolo.

Pacificamente escluso che il direttore sia chiamato a rispondere del reato di diffamazione quale autore o coautore del testo, si contesta al soggetto qualificato di aver fornito il proprio consapevole apporto nella realizzazione della condotta tipica.

Sotto il profilo dell'accertamento causale, rileva la circostanza di aver autorizzato, in considerazione della posizione ricoperta, la pubblicazione dello scritto, in assenza della quale non si sarebbe certamente configurata l'offesa alla reputazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, in ossequio all'orientamento in base al quale per valutare la sussistenza, la portata e le varie forme di responsabilità della diffamazione a mezzo stampa, bisogna considerare l'intero contesto nel quale l'affermazione offensiva è stata divulgata, la Cassazione ancora la responsabilità dell'imputato al riscontro degli indici del meditato consenso e della consapevole adesione al contenuto dello scritto, sintomatici di una inequivocabile volontà di diffusione dello stesso. Come già evidenziato dalla giurisprudenza in un'altra occasione<sup>6</sup>, tra le circostanze da cui dedurre detti elementi, riveste un ruolo di particolare rilievo l'esame dei titoli – indubbiamente considerati il frutto di una scelta redazionale –

---

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, *Sallusti*, cit.: fattispecie in cui è stata attribuita al direttore la responsabilità per diffamazione ex artt. 110 e 595 c.p., poiché l'articolo in questione riguardava un fatto di rilievo, caratterizzava il numero del giornale per evidenza e importanza, nonché costituiva un commento che delineava la posizione del giornale su una questione assai delicata (interruzione della gravidanza) che connotava ideologicamente il periodico.

dal momento che questi assumono una preponderante funzione orientativa nei confronti del lettore, spesso incline a una lettura sommaria della sostanza del testo.

Nondimeno, il fatto che la pubblicazione avvenga in forma anonima o con il ricorso a pseudonimi – ovverosia con artifici oggettivamente idonei a permettere all'autore di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta di carattere diffamatorio – senza che il direttore operi alcun intervento sul contenuto dello scritto, dimostra che la sua condotta è stata animata dalla coscienza e volontà di cooperare alla commissione della diffamazione.

La premessa logica di un simile ragionamento si individua nella particolare figura del direttore responsabile, «*trait d'union fra redazione ed editore*», cui spettano il diritto di guidare la redazione in modo autonomo rispetto all'editore e la facoltà di apportare qualsivoglia modifica sul testo predisposto dal giornalista, salvo il diritto di quest'ultimo di non firmare l'articolo qualora si trovi in disaccordo.

Almeno sulla carta, dunque, le regole enunciate dai Giudici a fondamento dell'attribuzione della responsabilità concorsuale al direttore per la pubblicazione di un articolo a firma di pseudonimo sembrano rispettare i canoni della responsabilità colpevole; tuttavia, a fronte di un più attento esame della pronuncia e, in generale, della giurisprudenza di legittimità<sup>7</sup> sull'argomento, si evince l'elusione del rigoroso accertamento in punto di adesione del soggetto in questione al contenuto dell'articolo, da valutarsi in concreto in relazione al contesto operativo e allo "spessore" della comunicazione diffamatoria.

Né pare sufficiente il richiamo operato dalla Corte nella sentenza in questione al fatto che si tratti della prima uscita della pubblicazione, al contenuto fortemente critico dell'articolo – caratterizzato da gravi accuse a un magistrato della Corte dei Conti –, alla agevole controllabilità delle fonti; tutti indici che, a rigore, possono ben essere sintomatici solo di una colpa dell'agente e di per sé, in assenza di una chiara componente volitiva (la meditata adesione cui la giurisprudenza fa riferimento), non rivelatrici di un coefficiente doloso.

È indicativa di quanto anzidetto la censura di inadeguatezza della motivazione del giudice di primo grado sul punto in questione, avanzata dalla Procura Generale e non accolta dalla Cassazione.

Dunque, l'affermazione della necessità di accertare gli indici del meditato consenso e della consapevole adesione sembra ridursi a mera petizione di principio, dal momento che, di fatto, "in assenza di diverse allegazioni", l'articolo diffamatorio il cui autore non sia identificabile si considera "di produzione redazionale" e, quindi, viene immediatamente ascritto al direttore responsabile, delineando così una forma di responsabilità oggettiva c.d. occulta<sup>8</sup>, o meglio, una palese presunzione di dolo.

In sostanza, come già affermato dalla giurisprudenza<sup>9</sup>, non sarebbe conforme alla ragionevole distribuzione tra le parti dell'onere dimostrativo pretendere che il pubblico

---

<sup>7</sup> V. *sub* nota 4.

<sup>8</sup> F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 456 ss.

<sup>9</sup> V. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, *Sallusti*, cit.

ministero, in un non ragionevole ruolo di supplenza nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa in capo all'imputato, compia ricerche volte all'identificazione dell'autore, nonché «*qualsivoglia accertamento in relazione alla paternità dello scritto denunciato*».

Ne consegue che, ove la difesa non si adoperi in questa direzione al fine di dimostrare l'estraneità del direttore rispetto all'articolo diffamatorio, non potrà configurarsi, se del caso, la più lieve responsabilità colposa per omesso controllo<sup>10</sup>, poiché, di regola, acconsentire alla pubblicazione di uno scritto lesivo dell'altrui reputazione senza che l'autore si assuma «*professionalmente la responsabilità delle notizie e delle valutazioni in esso contenute*» determina l'attribuzione dello scritto al responsabile della redazione.

In verità, seguendo questa linea ermeneutica, ci sembra che il direttore risulti responsabile "per ciò solo", ossia per la posizione ricoperta, salva la facoltà di allegare elementi in grado di consentire l'individuazione dell'autore reale.

Si tratta tuttavia di percorso argomentativo non nuovo – spesso presente, ad esempio proprio in tema di diffamazione e verità putativa – che finisce per determinare un'inversione (non condivisibile) dell'onere della prova<sup>11</sup>, oltre che condurre in sostanza a una obliterazione delle ineludibili esigenze di accertamento del dolo.

#### 4. L'alternativa della responsabilità colposa ex art. 57 c.p.

Che la questione sia delicata è dimostrato dal disegno di legge Costa<sup>12</sup>, il quale nella scorsa legislatura è parso vicino alla approvazione.

Con specifico riguardo all'ipotesi di articoli a firma anonima o con pseudonimo, in prima lettura, il Senato ne aveva previsto un'esplicita regolamentazione attraverso l'inserimento di un ulteriore comma all'art. 57 c.p., il quale, tuttavia, fu soppresso dalla Camera in seconda lettura, perché probabilmente, lasciando intendere che il direttore potesse rispondere dei delitti commessi mediante scritti non firmati anche in assenza di un rimprovero colposo, avrebbe potuto dar vita a una colpa presunta<sup>13</sup>.

Tale modifica risulta peraltro di interesse in quanto colloca il caso in questione – quello cioè della pubblicazione di un articolo con pseudonimo – nell'ambito della responsabilità colposa del direttore e non, invece, dell'imputazione a titolo di dolo quale concorrente o coautore della condotta diffamatoria.

È, quest'ultima, una soluzione non sconosciuta alla stessa giurisprudenza della Cassazione ove ci si imbatte in pronunce che censurano quell'indirizzo che ravvisa la fattispecie dolosa di diffamazione in base a una sorta di automatismo incentrato sulla pubblicazione di un articolo non firmato dal contenuto oggettivamente diffamatorio, a

---

<sup>10</sup> Si ricordi che, nel caso di specie, non può comunque venire in rilievo poiché si versa nel contesto della stampa *on line*.

<sup>11</sup> V. VIGANÒ, *Art. 59 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini e Gatta, t. 1, IV ed., Milano, 1190.

<sup>12</sup> Per un dettagliato esame della citata riforma v. GULLO, [La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel Testo unificato approvato alla Camera il 24 giugno 2015](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2016, 31 ss.

<sup>13</sup> GULLO, *La tela di Penelope*, cit., 48.

prescindere quindi dalla «*puntuale ricognizione del complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione*». In tali decisioni si precisa che la pubblicazione di un articolo anonimo o con pseudonimo «*non dimostra di per sé che ne sia autore il direttore [...] che lo pubblica. Certo il direttore che autorizza la pubblicazione di uno scritto anonimo assume un obbligo di verifica più rigoroso. Ma ciò non esclude che il titolo della sua eventuale responsabilità permanga quello previsto dall'art. 57 c.p., ove non ne risulti provata la paternità dello scritto ovvero il concorso nel delitto di diffamazione*»<sup>14</sup>.

Deve peraltro dirsi che l'orientamento in oggetto, nel configurare la responsabilità per omesso controllo in capo al direttore, presta il fianco a perplessità non dissimili da quelle poc'anzi esaminate, che si traducono nella sostanziale riproduzione di una responsabilità automatica per la sola commissione di un reato nell'ambito dell'impresa giornalistica, a prescindere dunque dall'effettivo accertamento dell'inottemperanza del soggetto qualificato al proprio dovere di controllo. Detto altrimenti, accertata la consumazione di un reato a mezzo stampa, si desume la responsabilità del direttore per aver omesso il doveroso controllo, dando così vita a una colpa presunta<sup>15</sup>.

Correlativamente, non viene considerata la concreta impossibilità per i direttori a capo di testate giornalistiche di ingenti dimensioni, come quotidiani a diffusione nazionale dotati altresì di edizioni locali, di impedire che col mezzo della stampa siano commessi reati: a riguardo, basti pensare che la giurisprudenza – tanto di legittimità<sup>16</sup> quanto costituzionale<sup>17</sup> – esclude l'ammissibilità della delega di funzioni<sup>18</sup> nel settore di cui si tratta, con gli inevitabili riflessi in punto di imputazione delle responsabilità<sup>19</sup>.

La questione avrebbe potuto trovare una compiuta soluzione laddove fosse stato approvato il citato disegno di legge di riforma sulla diffamazione, che, intervenendo sull'art. 57 c.p., prevedeva espressamente la possibilità che il direttore (o il vicedirettore) responsabile, «*in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line*

<sup>14</sup> V. Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2014, n. 31813; Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2007, n. 29410, C.E.D. Cass., n. 237437.

<sup>15</sup> LE PERA, *Articolo non firmato*, cit., 2348. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1981, *Cingoli*, in Cass. pen., 1983, 640.

<sup>16</sup> Tra le altre, v. Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2009, n. 7407, in C.E.D. Cass., n. 246093.

<sup>17</sup> Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198, in *Foro it.*, 1982, 570 ss., con nota di FIANDACA, È "ripartibile" la responsabilità penale del direttore di stampa periodica?

<sup>18</sup> L'istituto ha trovato un'espressa regolamentazione normativa nell'art. 16 del d. lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e, a seguito di Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862, è stato altresì esteso al settore del diritto penale dell'ambiente. V., tra i numerosi commenti, GIUNTA – MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010; PADOVANI, *La delega di funzioni, tra vecchio e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica*, in Cass. pen., 2011, 4, 1581; MONGILLO, [La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro alla luce del d. lgs. n. 81/2008 e del decreto 'correttivo'](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2012, 75 ss.; CASTRONUOVO – CURI – TORDINI CAGLI – TORRE – VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016; D'ALESSANDRO, *La delega di funzioni nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1125.

<sup>19</sup> MINO, *La responsabilità penale del direttore alla luce del c.d. caso Sallusti: spunti di riflessione e proposte di riforma*, in Cass. pen., 2017, 621.

*registrata*», potesse delegare le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a tale scopo, specificandosi altresì i requisiti della delega.

## 5. Osservazioni conclusive e spunti *de jure condendo*.

La breve analisi sin qui svolta mette in risalto come, nella ricostruzione degli obblighi di controllo del direttore di stampa, è sempre in agguato il rischio di meccanismi di imputazione della responsabilità non in linea con la disciplina codicistica e i principi costituzionali in materia.

Quali le possibili soluzioni in prospettiva *de iure condendo*?

Ci sembra che la prima strada da percorrere sia quella di riscrivere l'art. 57 c.p., sottolineando la necessità di un puntuale accertamento della colpa del direttore: in tal senso era orientato il disegno di legge Costa laddove proponeva di ancorare l'inciso «*a titolo di colpa*» alla ricostruzione della responsabilità e non più al trattamento sanzionatorio.

In questo contesto, si potrebbe altresì estendere tale previsione, come faceva sempre il disegno di legge Costa, alle testate telematiche registrate, allorché quantomeno si tratti di versione *on line* di quotidiani cartacei<sup>20</sup>. In simili casi ci sembra infatti esigibile un controllo del direttore sui contenuti immessi in rete, non valendo le obiezioni di solito formulate rispetto ai *blog* e ai *forum*, la cui diversa natura è stata del resto, pur in diverso ambito e con un approdo non privo di profili problematici, rimarcata dalle Sezioni Unite del 2015 in tema di estensione alle testate *on line* della disciplina di favore del sequestro di preventivo di stampati.

A ciò si dovrebbe affiancare una espressa legittimazione, come si accennava, dell'istituto della delega di funzioni nel campo delle aziende giornalistiche, secondo le cadenze ampiamente sperimentate in giurisprudenza ed ora positivizzate nel Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Una tale innovazione eviterebbe il ricorso a quelle scorciatoie probatorie spesso seguite nella prassi applicativa che danno vita a una colpa presunta del direttore responsabile, trasformando per contro il suo diretto controllo in un obbligo di vigilanza sull'altrui operato e sull'adeguatezza della struttura organizzativa e così assicurando una corretta ripartizione della responsabilità.

---

<sup>20</sup> In senso parzialmente diverso v. I. PISA, *Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 4, 465: l'Autrice, seppur favorevole all'estensione della responsabilità per omesso controllo ai direttori di periodici telematici, in considerazione dell'interattività che caratterizza la rete Internet, propone l'introduzione di un modello "flessibile", che abbandoni l'idea del generalizzato obbligo di controllo di cui all'art. 57 c.p. Va peraltro rilevato come la stessa Autrice evidenzi, in relazione ai periodici telematici veri e propri o ai siti aventi "natura editoriale", l'opportunità di prevedere un obbligo di registrazione con la relativa individuazione di un direttore responsabile, il quale dovrebbe essere «dotato di un ambito di poteri adeguato – a seconda dell'ampiezza e dell'intensità che si intendano conferire agli obblighi, di sorveglianza o eventualmente di garanzia, a lui assegnati – e gravato di doveri realistici e proporzionati...».

Infine, si potrebbe ragionare sulla possibile previsione di una responsabilità degli enti, ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispetto alle principali figure di reati a mezzo stampa che vengono in considerazione dall'angolo di osservazione in questione<sup>21</sup>.

Ebbene, ciò determinerebbe l'effetto di traslare l'obbligo di controllo, attualmente gravante sul solo direttore ai sensi dell'art. 57 c.p., all'interno della struttura dell'impresa editoriale, la quale sarà chiamata ad assolverlo attraverso la predisposizione di una concreta organizzazione aziendale, dettagliatamente descritta nel modello organizzativo che assurgerà a parametro del rispetto del suddetto obbligo.

Si tratta indubbiamente di un obiettivo complesso rispetto alla cui realizzazione si frappongono diversi ostacoli, che tuttavia, a nostro avviso, non risultano insuperabili.

Primo fra tutti, si paventa il rischio che il 'modello 231', contenente appositi presidi cautelari volti a procedimentalizzare l'attività giornalistica, si traduca in intollerabili forme di *censura preventiva*: la sua elaborazione compete ai vertici aziendali, i quali potrebbero sottoporre i giornalisti a un controllo troppo minuto, finendo così per compromettere la loro libertà di manifestazione del pensiero, nonché per mortificare la loro professionalità<sup>22</sup>.

A questo proposito, un punto di equilibrio potrebbe essere raggiunto attraverso la partecipazione delle associazioni rappresentative dei giornalisti e degli editori nella fase di positivizzazione delle cautele, al fine di dar vita a modelli "pilota" in grado di fornire linee guida alle singole imprese, che potrebbero poi adattare le indicazioni alle specifiche caratteristiche aziendali.

A noi sembra dunque che l'articolazione di una *compliance* preventiva, frutto di scelte ponderate e costruita attraverso la previsione di una rete articolata di soggetti deputati a gestire i processi a rischio, lungi dal tradursi in una limitazione indebita della libertà di espressione, darebbe vita a un vero e proprio sistema di autocontrollo dell'impresa giornalistica. In tal modo, si ridurrebbe il pericolo di commissione di reati e, al contempo, si scongiurerebbe l'eventualità di fare del direttore responsabile una sorta di 'capro espiatorio', indirizzando piuttosto verso l'ente la responsabilità, allorché ciò sia il riflesso dell'assenza di adeguati presidi di controllo diffusi all'interno della struttura organizzativa<sup>23</sup>, nonché in tutti i casi nei quali la commissione dei reati – si pensi a campagne diffamatorie nei confronti di determinati personaggi pubblici – sia il risultato di precise 'politiche d'impresa'.

---

<sup>21</sup> Sul versante legislativo, con il *Progetto di legge C 1415*, recante "Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. [...] Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", presentato il 30 giugno 2008, si è registrato un infruttuoso tentativo di estensione della responsabilità dell'ente giornalistico per i reati di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p. e di pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'art. 114 c.p.p., v. GULLO, *Il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente* ex art. 617-septies c.p., in *Le nuove intercettazioni*, a cura di Mazza, Torino, 2018, 181-182; PIERGALLINI, [Attività giornalistica e responsabilità dell'ente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, 114 ss.

<sup>22</sup> PIERGALLINI, *Attività giornalistica*, cit., 110.

<sup>23</sup> MINO, *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica. Dalla responsabilità penale del direttore alla responsabilità penale dell'ente*, Milano, 2012, 188 ss.

Il d. lgs. 231/2001 potrebbe fornire una regolamentazione coerente anche alla questione della responsabilità del direttore per l'articolo firmato con pseudonimo, laddove all'art. 8, sancendo il principio di autonomia, dispone che l'ente possa rispondere anche quando l'autore del reato presupposto non sia identificabile, sempre che costui abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente: in simili ipotesi, si andrebbe dunque a sanzionare una colpa di organizzazione per non aver apprestato un sistema idoneo a identificare il soggetto responsabile.

Rimane il tema delle sanzioni contemplate dal 'sistema 231', alcune delle quali – il riferimento è a quelle interdittive (e alla loro eventuale applicazione in via cautelare) – comporterebbero un costo troppo alto in termini di sacrificio della libertà di espressione, diritto centrale nelle democrazie moderne.

Basterebbe tuttavia, come rilevato in dottrina, limitarsi alla previsione delle sole sanzioni pecuniarie, onde evitare per l'appunto frizioni con l'art. 21 Cost.<sup>24</sup>.

D'altro canto, si potrebbe prevedere la pubblicazione della sentenza di condanna nel medesimo giornale dove è stato pubblicato l'articolo diffamatorio o integrante un fatto di reato, quale specifica sanzione diretta all'impresa giornalistica<sup>25</sup>.

A tal fine, sarà necessaria l'introduzione di una disposizione *ad hoc* che, diversamente dall'art. 18 d.lgs. 231/2001, non subordini la pubblicazione della sentenza all'irrogazione di una sanzione interdittiva; inoltre, occorrerà prevedere espressamente la possibilità che essa abbia luogo sul quotidiano ove è apparsa la notizia diffamatoria o integrante il reato di cui si tratta, atteso che l'art. 36 c.p. disciplina come unica modalità di ostensione la pubblicazione della sentenza sul sito *internet* del Ministero della Giustizia – la quale, come osservato, non pare idonea ad assicurare una adeguata diffusione<sup>26</sup>.

Pertanto, seppur con i correttivi menzionati, possiamo concludere che anche la strada della "responsabilizzazione" dell'ente per i reati a mezzo stampa meriterebbe di essere intrapresa.

---

<sup>24</sup> PIERGALLINI, *Attività giornalistica*, cit., 111.

<sup>25</sup> MINO, *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica*, cit., 181 ss.

<sup>26</sup> PIERGALLINI, *Attività giornalistica*, cit., 112; MINO, *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica*, cit., 184 ss.